Allegato "B" al numero di Repertorio 216949/42018

NUOVO STATUTO

IVREA PARCHEGGI S.P.A.

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1

(Tipo e denominazione)

1. E' costituita la società per azioni denominata "Ivrea Parcheggi S.p.A." (di seguito "la Società"), a capitale interamente pubblico prevalentemente locale.

Art. 2

(Sede)

- 1. La Società ha sede in Ivrea e potrà istituire sedi secondarie e filiali, purché in Italia.
- 2. Il domicilio degli azionisti, per quanto riguarda il loro rapporto con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3

(Oggetto)

- 1. La Società persegue finalità d'interesse generale consistenti nella gestione della mobilità, nel decongestionamento del traffico e nel miglioramento delle condizioni di circolazione e di stazionamento sul territorio urbano ed extraurbano del Comune di Ivrea.
- 2. In particolare:
- a) l'erogazione di servizi pubblici, compresa la gestione di beni o attività utili a realizzare un sistema intelligente di mobilità cittadina;
- b) la gestione di servizi o di altri beni del patrimonio di enti pubblici oppure di altri soggetti giuridici; connessi o utilizzabili per gli scopi societari;
- c) lo studio e la sperimentazione di modalità innovative di erogazione di servizi di utilizzazione di spazi pubblici, anche in cointeressenza con università ed enti di ricerca;
 - d) la gestione o il supporto all'autogestione degli utenti di suolo, infrastrutture, sistemi informativi e connettività, necessaria a una mobilità intelligente e integrata, o di servizi utili alla fruizione intelligente della città;

- e) la progettazione e realizzazione di opere, anche manutentive, di strade, impianti utili alla mobilità sistemica, intesa come circolazione stradale, stazionamento dei veicoli, o fruizione materiale del patrimonio immobiliare;
- f) l'acquisto, permuta, locazione, vendita di beni immobili e diritti immobiliari connessi allo scopo sociale;
- g) il compimento di ogni operazione finanziaria, industriale, commerciale, inerente allo scopo sociale;
- h) la gestione di attività inerenti la rilevazione delle infrazioni al codice della strada (ivi compreso il procedimento di applicazione di sanzioni e relativa riscossione ove ne ricorrano le condizioni).

(Durata)

- 1. La durata della Società è sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), prorogabile con deliberazione dell'Assemblea dei soci per consentire l'ammortamento degli investimenti indicati nel contratto di servizio e negli altri casi stabiliti dalla legge o dalle norme di Diritto Europeo.
- 2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci o per il verificarsi di altra causa prevista dalla legge.

Art. 5

(Capitale sociale)

- 1. Il capitale sociale è di Euro 150.000,00 divisi in n. 150.000,00 azioni del valore nominale di Euro 1.00 cadauna.
- 2. L'85% del capitale sociale è riservato a enti locali territoriali.
- 3. Il restante 15% può essere acquisito da altri soggetti pubblici.
- 4. Al Comune di Ivrea, socio fondatore, sono comunque riservate tante azioni che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.
- 5. Il capitale sociale può essere aumentato con delibera assembleare anche mediante apporti e conferimenti in natura, con le modalità previste dalla legge.
- 6. I soci potranno effettuare versamenti di somme alla Società in conto capitale, non produttivi di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6

(Cessione delle azioni)

- 1. I soci pubblici deliberano la cessione delle proprie azioni, oppure dei diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, nei limiti e con gli effetti indicati dalla legge.
- 2. La quota degli enti territoriali non può scendere o risultare diminuita sotto l'85% del capitale, quella del Comune di Ivrea mai sotto il 51% del capitale medesimo.
- 3. Gli enti territoriali soci hanno diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita da altri soci, oppure sulla cessione dei diritti di opzione per l'emissione di nuove azioni in caso di aumento di capitale.
- 4. L'alienante comunica con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata il nominativo del potenziale acquirente e l'offerta di acquisto, ivi compreso il prezzo e gli eventuali termini e condizioni. Il diritto di prelazione è esercitato nei successivi 30 giorni con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata inviata all'alienante.
- 5. E' inefficace nei confronti della Società qualsiasi diversa modalità di cessione delle azioni o diritti su di essa.
- 6. Decorso inutilmente il termine per la prelazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca senza ritardo l'Assemblea ordinaria perché verificata la correttezza del procedimento esprima a maggioranza assoluta il gradimento sul proponente l'acquisto, che può essere negato ove violi le percentuali di riserva sulle azioni indicate dal comma 2.

TITOLO II – Organi sociali

Capo I – Assemblea dei soci

Art. 7

(Composizione)

- 1. L'Assemblea è costituita dai soci o dai loro rappresentanti.
- 2. Gli enti locali territoriali sono rappresentati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato. Gli enti locali non territoriali sono rappresentati dal Presidente dell'organo amministrativo dell'ente.

Art. 8

(Convocazione)

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure sul quotidiano Il Sole 24 Ore almeno 15 giorni prima oppure, in alternativa, con lettera raccomandata a/r e/o posta elettronica certificata inviata ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
- 2. La convocazione deve indicare oltre l'elenco delle materie da trattare, anche il luogo, il giorno e

l'ora della seduta.

- 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca senza ritardo l'Assemblea quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. In difetto di convocazione provvede il Tribunale.
- 4. Anche in mancanza della convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, ma ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione delle materie sulle quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni così assunte sono comunicate senza indugio ai componenti assenti.

Art. 9

(Competenze)

- 1. L'Assemblea ordinaria:
- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale e il revisore legale dei conti;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera l'assunzione di nuove attività o servizi connessi a quelli oggetto della Società;
- f) delibera gli acquisti e le cessioni immobiliari;
- g) approva l'indebitamento a breve o lungo termine per somme superiori ad Euro 150.000,00;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- 2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 10

(Funzionamento)

- 1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.
- 2. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.
- 4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

(Presidenza dell'Assemblea dei soci)

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se questi è assente o impedito, da altro soggetto eletto ad hoc dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
- 2. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione ed accerta i risultati delle votazione.
- 3. Salvi i casi in cui sia richiesta la verbalizzazione di un notaio, l'Assemblea elegge tra i suoi membri un Segretario per la redazione del verbale della riunione.

Capo II – Consiglio di Amministrazione

Art. 12

(Amministratore unico o consiglio)

- 1. L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico, salvo l'Assemblea deliberi la nomina con equilibrio tra i generi di un Consiglio di Amministrazione di tre membri, adducendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, conformi ai criteri definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri.
- 2. Gli amministratori comunque nominati restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 13

(Nomina degli amministratori)

- 1. L'amministratore unico o la maggioranza dei consiglieri d'amministrazione sono nominati direttamente dall'ente territoriale, o di comune accordo dagli enti territoriali, che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; il terzo consigliere è su indicazione di soci di minoranza nominato dall'Assemblea. In tutti i casi di difetto di accordo tutti gli amministratori sono nominati dall'Assemblea con voto limitato ai criteri di cui sopra.
- 2. Ogni qualvolta la metà o più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

(Funzionamento del Consiglio)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta richiesta dall'Amministratore delegato, se nominato, o da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.
- 2. Il Presidente convoca il Consiglio con lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata spedita sette giorni prima o, nei casi di urgenza, con telegramma e/o fax e/o mail, spediti tre giorni prima al domicilio di ogni Consigliere e di ogni membro del Collegio Sindacale.
- 3. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
- 4. In difetto di convocazione il Consiglio può validamente deliberare ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.
- 5. Le sedute possono avvenire per teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati, sia ad essi consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tali casi l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 15

(Poteri)

- 1. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari a conseguire gli scopi sociali, salvo quelli che la legge o lo Statuto riservino ad altri organi della Società.
- 2. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione possono sottoporre all'Assemblea dei Soci ogni questione che ritenga di rilievo essenziale per l'attività della Società.

Art. 16

(Presidente e Vicepresidente)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Presidente e un Vicepresidente tra i consiglieri nominati direttamente oppure in difetto tra coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
- 2. Spettano al Presidente o all'Amministratore unico la firma sociale e la legale rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio.
- 3. Il Vicepresidente assolve senza compensi all'incarico di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, fermo restando quanto gli spetta in qualità di consigliere.

(Deleghe d'amministrazione)

1. Il Consiglio può attribuire deleghe determinate ad un solo amministratore, salvo quelle attribuite al suo Presidente, ove previamente autorizzate dall'Assemblea.

Art. 18

(Compensi agli amministratori)

- 1. L'Assemblea determina i compensi spettanti agli amministratori in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
- 2. Non sono corrisposti i gettoni di presenza o i premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. Sono vietati i trattamenti di fine mandato.

Capo III – Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 19

(Composizione e compensi)

- 1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti con equilibrio tra i generi tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 2. Due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono nominati direttamente dagli enti pubblici territoriali.
- 3. Il restante Sindaco effettivo e l'altro Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea ordinaria, che nomina altresì il Presidente del Collegio tra i Sindaci effettivi nominati ai sensi del co. 2°.
- 4. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 5. L'Assemblea determina i compensi spettanti ai Sindaci in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20

(Funzioni)

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della società. Si applicano in tali casi le disposizioni del codice civile.

Art. 21

(Riunioni e deliberazioni)

- 1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.
- 2. Le riunioni possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio ove deve essere presente almeno un Sindaco.
- 3. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 22

(Controllo contabile)

- 1. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 2. L'incarico di revisione è conferito dall'Assemblea sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
- 4. L'Assemblea determina altresì il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione.

TITOLO III – Disposizioni finali

Art. 23

(Bilancio e utili)

- 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3. Gli utili netti, dedotta la parte da destinare a riserva legale, sono distribuiti fra i soci, salvo che l'Assemblea non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione.

(Scioglimento e liquidazione)

1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

Art. 25

(Clausola compromissoria)

- 1. Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alle validità assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili, se nominati, ovvero nei lori confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.
- 2. L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dotti Commercialisti di Torino entro 30 giorni dal deposito dell'istanza della nomina, presentata da parte dell'interessato più diligente.
- 3. In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Ivrea su istanza della parte interessata più diligente.
- 4. La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Art. 26

(Competenza giurisdizionale)

1. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa competente sul luogo ove la Società stessa ha sede.

Art. 27

(Rinvio e norma transitoria)

- 1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
- 2. Resta inteso che almeno l'80% del fatturato della Società, o la diversa percentuale che potrà essere stabilita per legge, è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici.
- 3. In via transitoria e sino al termine della locazione per il Ministero della Giustizia, salvo possibilità e convenienza di alienazione, è mantenuta la proprietà dell'immobile in cui sono siti gli

Uffici Giudiziari, a salvaguardia dell'investimento effettuato.

4. In via transitoria e sino al termine del contratto, salvo possibilità e convenienza di alienazione, è mantenuta la concessione del diritto di superficie dello spazio vendita grossisti dell'area mercatale, su cui è stato realizzato dalla società l'impianto fotovoltaico.

In originale firmato:

GIGLIO Francesco Firmino

CIGNETTI Pierluigi Notaio (l.s.)